

COMUNE DI BELLUSCO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

INDICE

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Soggetti passivi
- Art. 3 Criteri di calcolo dell'addizionale
- Art. 4 Variazione dell'aliquota
- Art. 5 Norme finali

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.L.vo 28.9.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Art. 2

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bellusco, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4

Variazione dell'aliquota

Le aliquote sono fissate per l'anno 2022 secondo l'applicazione al reddito complessivo delle aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

- fino a € 15.000,00 0,55%;
- oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 0,60%;
- oltre a € 28.000 e fino a € 50.000,00 0,65%;
- oltre a € 50.000,00 0,80%;

e viene confermata una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 15.000,00, applicabile unicamente in ragione del possesso di detti requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 e delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, dal D. L. 13.08.2011, n. 138 convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148 e dal D. L. 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214. La deliberazione di cui al comma precedente, unitamente al presente regolamento, verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998, nonché, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bellusco.

Art. 5 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento ha efficacia, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 2022.